



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - APS

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE CICLISMO



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA PARALIMPICA
riconosciuto dal
**COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO**

REGOLAMENTO OPERATIVO GIUDICI DI GARA

Approvato dalla C.T.N. il 01 marzo 2020
In vigore dal 01 aprile 2020

TITOLO I FORMAZIONE – FUNZIONI – DOVERI - DIRITTI

Articolo 1: accesso alla categoria dei Giudici di gara.

Alla categoria dei Giudici di gara si accede mediante corso di formazione che si conclude con il superamento di un esame scritto, un esame orale e una prova pratica, secondo quanto stabilito dalla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS.

Articolo 2: ammissione al corso di formazione per Giudice di gara.

Per poter partecipare al corso di formazione e sostenere gli esami per acquisire la qualifica di Giudice di gara occorre:

- aver compiuto il 18° anno di età nel giorno in cui si svolge l'esame;
- essere cittadino italiano o straniero con residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dell'AICS in vigore;
- possedere un titolo di studio di scuola media inferiore;
- presentare domanda alla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS.

Articolo 3: attribuzioni del Giudice di gara.

Il Giudice di gara esercita la funzione del controllo tecnico-disciplinare della manifestazione, agonistica o non agonistica, su tutto il territorio italiano.

Nell'esercizio della propria funzione, il Giudice di gara è garante del rispetto delle norme sancite dallo Statuto dell'AICS, dai Regolamenti tecnici e dalle deliberazioni dell'AICS, assumendo il ruolo di formatore ed educatore al rispetto delle norme vigenti.

Il Giudice di gara rileva le infrazioni e infligge le sanzioni previste, per quanto di sua competenza.

Il Giudice di gara è sottoposto alla disciplina e al controllo della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS.

Articolo 4: doveri del Giudice di gara.

Il Giudice di gara ha il dovere di:

- dimostrare, in ogni luogo e circostanza, esemplare rettitudine e moralità astenendosi dall'adottare comportamenti che possano risultare in qualsiasi modo lesivi dell'immagine del ciclismo e dell'AICS;
- dare prova di neutralità e indipendenza;
- aggiornarsi sullo Statuto dell'AICS, sui Regolamenti tecnici e sulle deliberazioni della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS e della FCI;
- partecipare ai convegni/corsi tecnici obbligatori;
- svolgere il servizio per il quale viene designato dalla competente Commissione Tecnica, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- instaurare con i colleghi un rapporto di leale e costruttiva collaborazione;
- inviare, se Presidente di Giuria, alla Commissione Tecnica designatrice, tutta la documentazione di sua competenza relativa alla manifestazione entro 7 giorni dal termine della gara per le gare di un giorno, ed entro 10 giorni dal termine dell'ultima tappa per le corse a tappe;
- indossare, in tutte le competizioni in cui è stato designato, la divisa regolamentare;
- informare tempestivamente la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS e quella territoriale di riferimento, di eventuali variazioni di residenza o di domicilio, anche temporanee;

- pagare la quota di tesseramento annuale prevista dalla Direzione Nazionale AICS;
- conservare il segreto d'ufficio relativo alle decisioni prese nelle riunioni della Giuria;
- astenersi dall'esprimere pubblicamente, anche a mezzo di social network, forum, siti e altri mezzi di comunicazione, giudizi sull'operato dei colleghi Giudici di gara e di altri tesserati dell'AICS;
- astenersi dal pubblicare, divulgare e commentare su qualsiasi mezzo di comunicazione atti e documenti ufficiali relativi alle gare dell'AICS;
- astenersi dal rilasciare interviste a testate giornalistiche, radio-televisive, siti web, forum, blog, ecc., se non dopo espressa autorizzazione concessa dalla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS;
- svolgere le funzioni rispettando lo Statuto AICS.

Articolo 5: diritti del Giudice di gara.

Il Giudice di Gara ha il diritto di:

- esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico e organizzativo delle competizioni in sede di Seminari Tecnici riservati ai Giudici di gara del Ciclismo AICS;
- ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio espletato nella misura stabilita dalla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS.
- godere di tutte le facilitazioni, agevolazioni e convenzioni che l'AICS riuscirà ad ottenere da Enti pubblici e privati.

TITOLO II RUOLO

Articolo 6: albo dei Giudici di gara.

I nominativi dei Giudici di gara in ruolo sono inseriti nell'Albo Nazionale Giudici di Gara Ciclismo AICS.

Il Giudice di gara che non rinnova la tessera annuale è cancellato dall'Albo.

Articolo 7: idoneità psico-fisica del Giudice di gara.

Il Giudice di gara in servizio, dopo aver compiuto 65 anni di età, deve sottoporsi a visita medica annuale in cui si dichiara l'idoneità a svolgere tale funzione.

Il certificato medico deve essere inoltrato alla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS al momento della richiesta di rinnovo della tessera.

Il Giudice di gara che sia dichiarato non idoneo sarà collocato in ruolo non attivo o in aspettativa fino alla presentazione di un successivo certificato medico di idoneità.

Il Giudice di gara è considerato in ruolo fino al compimento del 75° anno di età, prendendo in considerazione l'anno solare; tuttavia la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS può prevedere deroghe.

Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso alla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS, da presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. Il giudizio definitivo della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS dovrà essere emesso entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 8: congedi e aspettative.

Il Giudice di gara può richiedere periodi di congedo che non possono superare i 15 giorni ciascuno e, nel corso di ogni anno, non possono superare complessivamente i 30 giorni.

Per motivi di salute o per altre motivate e giustificate ragioni, il Giudice di gara può chiedere di essere collocato in aspettativa.

La richiesta di aspettativa motivata da ragioni di salute deve essere accompagnata da un certificato medico dal quale deve risultare espressamente la durata dell'impossibilità a svolgere la funzione di Giudice di gara.

Al termine del periodo di aspettativa, il Giudice di gara dovrà presentare un certificato medico attestante la sua idoneità a svolgere di nuovo la propria funzione.

TITOLO III

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE CICLISMO AICS

Articolo 9: composizione e funzionamento della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS.

La Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS rappresenta la categoria dei Giudici di gara, oltre che tutti i ciclisti tesserati AICS, e opera nel rispetto dei Regolamenti dell'AICS, dei suoi tesserati, dell'etica e dell'immagine del ciclismo, avendo particolare riguardo alla formazione e alla competenza di tutti coloro che operano nel ciclismo a vario titolo.

La Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS è composta dal Responsabile Nazionale AICS Ciclismo, che ne è il Coordinatore, e dai Componenti nominati dal Presidente Nazionale AICS.

I Componenti della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS durano in carica 1 anno, e si intendono tacitamente prorogati per 12 mesi in caso di mancato rinnovo di nomine da parte della Direzione Nazionale AICS.

La Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS è convocata dal suo Coordinatore, mediante invio di posta elettronica effettuato con almeno 7 giorni di anticipo, e si riunisce presso la sede nazionale dell'AICS.

Le riunioni della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS sono regolarmente costituite con qualunque numero di intervenuti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

La Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS è competente per il regime sanzionatorio nei confronti dei Giudici di gara, dei Direttori di corsa e delle altre figure presenti nelle manifestazioni ciclistiche.

Articolo 10: attribuzioni della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS.

La Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS sovrintende alle attività dei Giudici di gara, dei Direttori di corsa e delle altre figure presenti nelle manifestazioni ciclistiche regolamentandole, coordinandole e organizzando loro corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori.

Articolo 11: designazioni dei Giudici di gara.

La Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS designa nominativo e numero di Giudici di gara che devono essere presenti in ogni singola manifestazione ciclistica.

Nei casi in cui in una o più Regioni ci sia una Commissione Tecnica Regionale/Provinciale Ciclismo AICS, per le gare a livello regionale e provinciale la designazione dei giudici può avvenire dalla Commissione Regionale/Provinciale stessa.

Le designazioni dei Giudici di gara devono rispondere a un criterio meritocratico che tenga conto delle attitudini e delle capacità del singolo Giudice di gara, nonché del comportamento tenuto in servizio e del percorso formativo svolto.

Le designazioni devono seguire, per quanto possibile, anche una logica di ottimizzazione dei costi e delle risorse, nel rispetto dei diversi ruoli e delle capacità del singolo Giudice di gara.

La designazione deve essere comunicata all'interessato per posta elettronica almeno 15 giorni prima della manifestazione.

L'eventuale rinuncia, motivata e giustificata, deve essere comunicata entro i 2 giorni successivi alla comunicazione della designazione. La mancata comunicazione di rinuncia è interpretata come accettazione.

Se la causa di impedimento si verificasse nell'imminenza della manifestazione, il Giudice di gara designato ne deve dare immediata comunicazione telefonica alla Commissione Tecnica delegante, la quale provvederà a nominare un sostituto.

Qualora il Giudice di gara designato si rifiutasse di svolgere due servizi nello stesso anno senza giustificato motivo, sarà sospeso dai servizi per l'anno in corso e, qualora non vi fossero più manifestazioni da svolgere nell'anno in corso, sarà sospeso dal servizio per l'anno successivo.

Articolo 12: valutazione dei Giudici di gara.

I giudizi sull'operato dei Giudici di gara sono espressi con le modalità stabilite dalla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS sulla base di criteri oggettivi e con valutazioni inequivocabili.

È facoltà della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS richiedere note informative sull'operato dei Giudici di gara agli Organizzatori, ai Direttori di corsa, ai Dirigenti dell'AICS.

TITOLO IV DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 13: sanzioni nei confronti dei Giudici di gara.

Esclusivamente per errori tecnici commessi in servizio e per violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, anche sotto il profilo comportamentale, la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS può adottare i seguenti provvedimenti:

- esclusione dal servizio, nel caso di mancata partecipazione ai Corsi di aggiornamento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione dai servizi per un massimo di dodici mesi;
- radiazione perpetua dall'Albo Nazionale AICS Ciclismo.

Articolo 14: modalità sanzionatoria.

Prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS dovrà comunicare per iscritto all'interessato la relativa contestazione e il provvedimento sanzionatorio conseguente. L'interessato potrà far pervenire alla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS le proprie controdeduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il giudizio definitivo della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS dovrà essere emesso entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 15: durata e cumulo di sanzioni.

L'esclusione dal servizio vale per un'intera stagione e decorre dall'anno solare successivo a quello in cui è stata verificata la mancata partecipazione al Corso di aggiornamento.

L'ammonizione e la diffida possono essere inflitte per una sola volta in un anno solare.

In caso di seconda ammonizione e/o diffida nello stesso anno solare, potrà essere inflitta la sospensione fino a un massimo di 12 mesi.

Nel caso in cui il Giudice di gara riceva 2 sospensioni nell'arco della propria attività, la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS provvederà alla radiazione perpetua del Giudice di gara dall'Albo Nazionale Ciclismo AICS.

TITOLO V OPERATIVITÀ PRE, IN E POST GARA

Articolo 16: composizione del Collegio di Giuria.

Il Collegio di Giuria è composto da uno o più Componenti di Giuria.

Qualora il Collegio di Giuria sia formato da 1 solo Componente, egli assume la qualifica di Presidente di Giuria.

Qualora il Collegio di Giuria sia formato da 2 o più Componenti, il Presidente di Giuria è nominato dalla competente Commissione Tecnica designatrice ed egli attribuisce i compiti al/i restante/i Componente/i di Giuria.

Articolo 17: compiti generici dei Componenti di Giuria nei giorni antecedenti la gara.

Il lavoro di un buon giudice di gara inizia nei giorni antecedenti la gara con la preparazione e l'analisi di tutti i documenti di gara (programma di gara, documenti da redigere), indipendentemente dal ruolo ricoperto in gara (Presidente di Giuria, Giudice di arrivo, Giudice di partenza, ecc.).

Articolo 18: compiti generici di ciascun Componente di Giuria.

Durante le fasi di gara (prima, durante e dopo) ciascun Componente del Collegio di Giuria ha il compito di:

- controllare la conformità della gara con le disposizioni regolamentari;
- far modificare le irregolarità constatate in materia di organizzazione tecnico-disciplinare della gara;
- controllare la gara dal punto di vista tecnico-disciplinare;
- rilevare le infrazioni di gara e pronunciare le previste sanzioni, per quanto di competenza.

Nessun Componente di Giuria può essere impegnato nell'organizzazione della gara.

Ciascun Componente di Giuria deve operare nel massimo rispetto dei regolamenti tecnici AICS e FCI.

Ciascun Componente di Giuria deve collaborare con:

- gli altri Componenti di Giuria per garantire il corretto e solerte funzionamento del Collegio di Giuria;
- la Direzione di corsa;
- l'organizzatore.

Articolo 19: compiti specifici dei Componenti di Giuria prima dell'inizio della gara.

Durante la fase delle iscrizioni, i Componenti di Giuria devono:

- verificare le tessere;
- consegnare i numeri;
- redigere l'elenco dei partenti.

Da questo momento la responsabilità dell'ammissione in gara e di tutto l'aspetto tecnico-sportivo ricade sul Collegio di Giuria.

Durante la riunione tecnica con il Direttore di corsa e l'Organizzatore, i Componenti di Giuria devono:

- studiare le particolarità del percorso e le eventuali difficoltà (esempio: inversioni di percorso, possibilità di tagliare il percorso, presenza di circuiti);
- individuare le vetture a disposizione del Collegio di Giuria;
- venire a conoscenza del servizio medico;

- venire a conoscenza delle auto autorizzate al seguito della gara e del loro posizionamento.

Nei momenti che precedono la partenza della gara, i Componenti di Giuria devono:

- verificare che i corridori abbiano posizionato regolarmente i numeri.
- verificare che i detentori dei titoli di campione provinciale, regionale, nazionale indossino la relativa maglia;
- verificare che tutto sia in ordine secondo il regolamento tecnico.

Il Giudice di arrivo deve verificare che nella zona di arrivo siano regolarmente presenti:

- palco;
- doppia striscia in terra;
- striscione di arrivo.

Articolo 20: compiti specifici del Presidente di Giuria.

Il Presidente di Giuria:

- verifica che i vari servizi tecnici e organizzativi siano funzionanti;
- ammette in corsa i corridori, dopo la verifica della tessera da parte dei Componenti di Giuria;
- assegna i compiti ai Componenti di Giuria e dispone la loro dislocazione in gara;
- prende decisioni di concerto con il Direttore di corsa;
- pubblica Ordine di arrivo e Comunicato di Giuria nello stesso momento;
- raccoglie eventuali ricorsi ed esamina la denuncia avvalendosi di ogni strumento valido per l'acquisizione di elementi conoscitivi, anche mediante l'ascolto dei corridori coinvolti; al termine degli accertamenti rendere sempre note le decisioni assunte con un ulteriore comunicato;
- consegna l'elenco degli iscritti e l'ordine di arrivo al commissario antidoping eventualmente presente alla gara;
- invia alla Commissione designatrice la documentazione di gara entro 7 giorni dal termine della gara, per le gare di un giorno, ed entro 10 giorni dal termine dell'ultima tappa per le corse a tappe.

Articolo 21: compiti specifici del Giudice di partenza.

Il Giudice di partenza:

- provvede che le operazioni di partenza si svolgano con puntualità e secondo il programma;
- verifica che i corridori firmino il foglio di partenza (se previsto);
- verifica che l'abbigliamento dei corridori sia conforme al Regolamento e che i numeri siano ben posizionati;
- autorizza la partenza;
- redige l'elenco ufficiale dei partenti insieme agli altri Componenti di Giuria.

Articolo 22: compiti specifici del Giudice di arrivo.

Il Giudice di arrivo:

- rileva eventuali irregolarità commesse dai corridori nella dirittura di arrivo;
- rileva il passaggio dei corridori sulla linea di arrivo;
- attribuisce i tempi impiegati dai corridori;
- redige l'ordine di arrivo e le classifiche insieme agli altri Componenti di Giuria.